



ELENA CALIRI

La prostituzione femminile nella tarda antichità

Un caso singolare a Siracusa

In una lettera databile al 630 d.C. ed indirizzata a Pietro, vescovo di Siracusa, papa Onorio I (626-638) rimproverò il presule con toni aspri ed accesi poiché – così gli era stato riferito - aveva assunto la difesa di più di trecento meretrici¹. Le aveva accompagnate dal prefetto – definito dal pontefice *eminentissimus filius* – e ne aveva sostenuto le richieste. La *caterva male viventium*, la schiamazzante combriccola di peccatrici reclamava, *pestiferis vocibus*, che venisse destituito il *curator* che le era stato in precedenza assegnato e chiedeva che in futuro non ne venisse attribuito un altro. Onorio, sconcertato dal comportamento del vescovo, avrebbe dato mandato al diacono Ciriaco «di tagliare alle radici con la spada del diritto della chiesa ciò che veniva commesso contro le leggi e senza il rispetto del pudore». La lettera in questione fornisce una serie di informazioni utili non solo a lumeggiare una situazione locale, quella di una città della Sicilia durante la dominazione bizantina, definita dall’Holm, riguardo a questo episodio, «non inferiore all’antico Corinto per ricchezza e mollezza»², ma a cogliere aspetti più generali sul ruolo e sulle funzioni del vescovo nelle realtà cittadine e, non ultimo, ad indagare sul fenomeno della prostituzione nel mondo tardoantico

¹ Hon. pap. ep. 14 (PL 80, 481CD): *Quorumdam relatione didicimus quod in causis criminalibus tua fraternitas miscetur, et quod sacris canonibus interdictum, non tantum lectionibus, quantum etiam ipsis quotidianis usibus scire procul dubio coarctatur. Nam et hoc pari modo ab ea incautius gestum fuisse audivimus, quia cum CCC et amplius prostitutis, hora iam pene prandii elapsa, ad eminentissimum filium nostrum praefectum, in balneo constitutum, sit profecta, et caterva pestiferis praefatarum male viventium vocibus imminebat, ut his qui super eas curator pridem fuerat constitutus, ab eis modis omnibus tolleretur, et alter in eius loco nihilominus subrogaretur. Et si ita est, deflare potius libuit quam ista corrigere. Sed ne tale tantumque flagitium diu videretur permanere inultum, quia et actum est, sacerdotali contrarium, simul et vitae habitui inimicum, quid de hoc fieri debeat, veritate patefacta, filio nostro Cyriaco diacono iniunximus, quatenus ea quae illicita et contra pudoris reverentiam perpetrantur, ense canonico iuxta ecclesiasticam disciplinam radicitus amputentur.*

² HOLM 1896-1901, III, 1, 536 n. 1.



e bizantino. A Siracusa, infatti, nella prima metà del VII secolo, il vescovo locale, invece di combattere la prostituzione, si era adoperato a soccorrere le meretrici. Se intuibili potrebbero risultare le ragioni delle proteste di queste (probabili abusi, prevaricazioni), enigmatico, invece, l'atteggiamento del presule. Forse proprio per questo suo insolito comportamento si è giunti ad ipotizzare che il vescovo Pietro avrebbe partecipato ad un'orgia nei bagni pubblici della città siciliana³, o sarebbe stato addirittura nominato "Inspector of Brothels"⁴. In realtà, nella lettera in questione non ci sono elementi che autorizzino simili interpretazioni. Si è inoltre recentemente sostenuto che l'epistola fornisca fondati indizi per postulare l'esistenza di postriboli sottoposti al controllo dello Stato⁵, congettura, questa, che parrebbe sostanziata anche dal numero assai consistente delle componenti la *caterva male viventium*. Ma pure su questa supposizione mi si permetta di nutrire delle riserve, dal momento che uno sfruttamento della prostituzione coordinato e diretto dallo stato, un "lenocinio pubblico" non sono suffragati da alcuna testimonianza nell'impero romano⁶. Si dovrà attendere la piena età medievale per rintracciare diffuse attestazioni relative a postriboli statali⁷. In relazione, poi, al numero significativo di prostitute – più di trecento – che potrebbe indurre ad ipotizzare un qualche coinvolgimento delle istituzioni nella disciplina e nell'organizzazione del meretricio, basti ricordare che sotto i figli di Costantino solo a Roma si contavano almeno 45 lupanari⁸, o che Cartagine nel V secolo, secondo l'accorata requisitoria di Salviano di

³ DURLIAT 1997, 13-50, spec. 35 n. 76, secondo cui il vescovo sarebbe stato «coupable d'une double faute en participant à une orgie dans les bains de sa ville et à une manifestation d'hostilité envers un fonctionnaire, ici un curateur». Anche in JASPER-FUHRMANN 2001, 90, viene espresso in modo assolutamente gratuito un giudizio sulla "vita dissoluta" del vescovo Pietro.

⁴ BROWN 1988, 431: Onorio sarebbe rimasto «shocked to hear that the governor had pacified the protestors by appointing the Catholic Bishop of Syracuse as Imperial Inspector of Brothels». Così anche DAUPHINE 1998, 193-210, partic. 200: «entre autres fonctions respectables, l'administration byzantine comptait d'ailleurs celle d'Inspecteur impérial des bordels qui échet en 630 à l'évêque de Païenne».

⁵ ARENA 2020, 187-201.

⁶ BROWN 1971, 81-101, spec. 95, valorizza particolarmente la testimonianza, in realtà assai controversa, delle *Ψυχωφελείς ιστορίαι* di Paolo di Monemvasia (metà X secolo) circa l'esistenza di un funzionario pubblico identificabile come "Inspector of brothels".

⁷ ROSSIAUD 1976, 289-325; ID. 1988; ID. 2010; PAVAN 1980, 241-288; SCHUSTER 1994, 75-93; KARRAS 1996; KELLY 2000, 342-388.

⁸ *Libellus de regionibus Urbis Romae*, ed. A. Nordh, Lund 1949, 105. Cfr. VALENTINI - ZUCCHETTI 1940, 162; 188; e le riflessioni di NERI 1998, 206 ss.



Marsiglia, sarebbe stata tutta punteggiata, nelle sue strade, da bordelli stracolmi di *innumera scorta*⁹.

Il motivo che ha spinto alcuni esegeti a tali ardite interpretazioni risiede, è evidente, nella menzione di un *curator*, ricusato dalle prostitute. Il fatto che rivolgersero la loro protesta al *praefectus*, ad una figura pubblica, sembrerebbe, ha ingenerato il sospetto che la *cura* esercitata dal personaggio da loro contestato non fosse di carattere privatistico¹⁰. Nella lettera, però, si badi bene, non si parla espressamente di un *curator meretricum*, figura che, è opportuno ribadire, non è altrove e altrimenti documentata. Si riporta che motivo delle proteste delle meretrici consisteva nel fatto che volevano fosse rimosso il *curator constitutus super eas*. Più che un addetto alla disciplina e all'organizzazione delle meretrici e del meretricio pare più verisimile l'ipotesi che si trattasse di un magistrato cittadino, il quale, tra le varie mansioni, non ultime quelle relative all'ordine pubblico, aveva ricevuto mandato anche al riguardo. Un *curator civitatis*, dunque, con l'incarico di esercitare anche una *cura* nei confronti delle prostitute. Una terminologia generica, quella usata da papa Onorio nella lettera in questione, ma che si riscontra, peraltro, anche per la designazione del funzionario a cui tutte le parti in causa avrebbero fatto ricorso, il *praefectus*.

Quali erano, appunto, le funzioni e il ruolo di un *praefectus* nella Sicilia di VII secolo?

1. La storia istituzionale e amministrativa della Sicilia bizantina presenta, nonostante la pubblicazione di pregevolissimi e meritori contributi al riguardo, grandi punti oscuri per l'endemica aporia delle fonti storiografiche. Evidenti difficoltà si riscontrano inoltre ad approntare un aggiornato *corpus* di sigilli, spesso unica fonte che registra la presenza di funzionari nell'isola, ma che, ovviamente, non ci illumina sui loro compiti e sulle loro mansioni¹¹. Com'è noto, i punti fermi, gli "eventi" che costituirono delle vere e proprie coordinate della Sicilia bizantina furono essenzialmente due: l'atto costitutivo all'indomani della conquista di Belisario con la formulazione di alcuni testi legislativi di cui a noi è stata trasmessa la *Novella 75 De appellationibus Siciliae* (che risulta duplicata in *Nov.* 104, con la diversa rubrica *de praetore Siciliae*), emanata nel 537, e la trasformazione dell'isola in tema, che, secondo la *communis opinio*, sarebbe avvenuta allo spirare del VII

⁹ Salv. *gub.* 7, 72-75.

¹⁰ NERI 1998, 213.

¹¹ Bibliografia in CALIRI 2005, 925-948, spec. 926 n. 3.



secolo¹². La *Nov. 75* definisce i quadri istituzionali dell'isola, con una rigorosa separazione amministrativa fra competenze civili e militari. A un *dux* fu affidato il comando militare e un *praetor* fu posto a capo degli affari civili¹³. Quest'ultimo, che oltre ad esercitare la giurisdizione civile, *secundum instar antiquitatis*, disponeva anche delle *militares expensae*, era responsabile non di fronte al *praefectus praetorio* d'Italia, ma al *quaestor sacri palatii* costantinopolitano. Per quanto concerne le *publicae functiones*, cioè a dire il prodotto delle imposte e ogni altro onere pubblico, esse sarebbero state di pertinenza del *vir excellentissimus comes sacri patrimonii per Italiam*, cui, appunto, spettavano l'*exactio* e l'*illatio* di queste. Ciò, si segnalava, in virtù di una *antiqua consuetudo*. Tale organigramma è rispecchiato, in certa misura, almeno, anche dal *Registrum Epistularum* di papa Gregorio Magno, che ci fa conoscere i pretori Romano, Giustino, Libertino ed Alessandro, responsabili della *iudiciaria potestas*¹⁴; ci informa sull'azione di certi personaggi operanti nell'isola (*chartularius marinarum*, *scribones*) oltre che di *magistri militum*¹⁵, e accenna all'operato di alcune figure di cui non si è riusciti a chiarire con sufficiente sicurezza il rango, il ruolo, le mansioni¹⁶. La sigillografia testimonia un numero straordinario di dignitari palatini, a dimostrazione di

¹² Sulla *Nov. 75* ancora attualissimo TAMASSIA 1910, 304-331. Sulla Sicilia bizantina esiste una bibliografia assai vasta. In questa sede si signaleranno solo alcuni dei contributi più significativi: GUILLOU 1975-1976, 45-89; CRACCO RUGGINI 1980, 3-96; EAD. 1997-1998, I 1, 243-370; MAZZA 1986, 43-82; BURGARELLA 1988, 251-346; ID. 1999, 9-32; MOTTA 1988, 669-670; CARUSO 1991, 99-128; ID. 2001-2002 (ma 2008), 169-185; KISLINGER 1994, 31-51; ID. 2002, 89-104; NICHANIAN - PRIGENT 2003, 107-114; PRIGENT 2010 a, 201-230; CONGIU - MODEO - ARNONE 2010; ZANINI *et Alii* 2013; GENTILE 2016, 161-189; ARCARIA 2016, 3-41.

¹³ Non ci è pervenuta la prammatica che istituiva la pretura siciliana. All'esistenza di essa allude l'imperatore nella *Nov. 75*, quando, rivolgendosi a Triboniano *quaestor sacri palatii*, afferma: *Tua cognoscit sublimitas utpote operi quaestorio praeposita et nostri consilii particeps constituta, quod Siciliae provinciae secund instar antiquitatis praetorem praefecimus...*

¹⁴ Greg. *epp.* I, 67; IX, 89, PLRE III B, 1092: *Romanus*⁶ (PI 274 *Romanus*²); I, 2; I, 70; II, 30; III, 37; *App.* 1, PLRE III A, 756-757: *Iustinus*⁸ (PI 266 *Iustinus*¹); III, 37; III, 59; V, 32; VII, 19; IX, 5; IX, 28; X, 12; XI, 4, PLRE III B, 792: *Libertinus* (PI 267 *Libertinus*¹); XI, 8, PLRE III A, 46: *Alexander*¹⁷ (PI 251 *Alexander*¹). Qualche perplessità sulla figura di *Quertinus*, *vir gloriosus*, *expraefectus* su cui cfr. Greg. *ep.* IX, PLRE III B, 1072, s.v.; PI 274 s.v.

¹⁵ Greg. *epp.* I, 3; VI, 31 (*vir magnificus Maurentius chartularius*); I, 42 (*Campanianus gloriosus magister militum*); II, 26; III, 3; V, 38 (*Stephanus chartularius*); IX, 4; IX, 57; IX, 63; IX, 74; IX, 78 (*scribo Azimarchus vir magnificus*); IX, 79 (*scribo Gentio vir magnificus*); X, 10 (*Zitta magister militum*); IX, 16; IX, 34 (*Apollonius magister militum*).

¹⁶ Greg. *epp.* IX, 239 (*Talitanus cui publici patrimonii cura commissa est*); XIII, 24 (*Beator qui quasi comes privatarum dici vult*); IX, 73 (*Maximus vir clarissimus palatinus privatarum*). Cfr. BROWN 1984, 247-282; CALIRI 1997 a, 93-97; BORRI 2005, 1-45; RIZZO 2008, 278 n. 119; EAD. 2009, s.v.



come, nella prospettiva giustiniana, l'isola fosse considerata, secondo la lettera della *Nov. 75*, un appannaggio riservato alla corona, *quasi peculiare aliquid commodum imperatoribus*¹⁷. I sigilli attribuibili al VI-VII secolo presentano lettere greche e riportano nomi greci, cosa che, secondo una certa linea interpretativa, confermerebbe non solo l'“ellenizzazione” della Sicilia, ma il fatto che venivano inviati direttamente da Costantinopoli i funzionari che avrebbero dovuto operare nell'isola¹⁸. Curioso però il fatto che mentre si segnalano numerose attestazioni di figure preposte all'ambito militare, non un solo esemplare si sia conservato menzionante la figura apicale di esso, il *dux*, e il responsabile civile¹⁹. In relazione al *praetor*, l'ultima attestazione della sua presenza nell'isola sembrerebbe essere quella del *Registrum* di Gregorio Magno, che si data al 600²⁰. E ancora, degno di rilievo è il fatto che i pretori di stanza in Sicilia menzionati nelle lettere del pontefice *servus servorum Dei* abbiano tutti nomi di evidente origine latina, testimonianza, questa, che seppur circoscritta agli ultimi anni del VI secolo e che, di conseguenza, potrebbe riflettere una situazione ancora embrionale rispetto a futuri decisivi sviluppi, si pone in contraddizione con quanto risulta dall'evidenza documentaria della sigillografia, che, come si è detto, pur non restituendo alcun nome di pretore, registra comunque la presenza di diversi funzionari con nomi greci. Certamente, un *argumentum e silentio* se non suffragato da altre testimonianze non è di per sé dirimente: tuttavia, l'assenza nelle fonti di una figura che, almeno virtualmente, era a capo dell'amministrazione civile in un arco di tempo che dura quasi un secolo, fino a quando, cioè, con la riforma tematica potere militare e potere civile furono riuniti nella persona dello stratega²¹ ha alimentato perplessità ed ha costituito argomento di accesi dibattiti. Nel passato sono state formulate diverse ipotesi interpretative sul problema in questione, alcuni postulando una stretta dipendenza dell'isola dall'esarcato d'Italia per il tardo VI secolo e

¹⁷ LAURENT 1966, 22-50, spec. 34. Sull'uso da parte di Giustiniano nelle *praefationes* o nei capitoli iniziali di molte Novelle di inserire notazioni storiche, riferimenti eruditi inerenti la storia della provincia oggetto della sua riforma da intendere in chiave propagandistica cfr. MAZZA 1996, 307-329, spec. 309 ss.

¹⁸ LAURENT 1966, 35; MANGANARO 2003-2004, 73-90; PRIGENT 2006 b, 269-299; ID. 2010 b, 157-187.

¹⁹ PRIGENT 2006 a, 1032-1036; ID. 2010 a, 203-204. Sull'accesso dibattito circa la possibile sovrapposibilità/identità della figura del *dux* con quella del *magister militum* cfr. BORRI 2005, 6-8.

²⁰ Greg. *ep.* XI, 8.

²¹ BORSARI 1954, 133-158; OIKONOMIDÈS 1964, 127-130.



per il VII²², altri ipotizzando che già nel VII secolo sia i poteri civili che quelli militari fossero passati nelle mani del comandante militare²³, altri ancora sostenendo che la distinzione, conservata in via di principio tra il potere civile e quello militare fosse in realtà solamente teorica²⁴, tutte ipotesi, queste, che da una parte mancano di definitive conferme e dall'altra presuppongono che il dettato della *Nov. 75* fosse stato disatteso o applicato per un arco di tempo molto limitato. Secondo un differente indirizzo interpretativo, invece, la Sicilia avrebbe mantenuto inalterato il suo statuto, almeno nelle linee generali, fino alla fine del VII secolo giacché sarebbe rimasta immune da invasioni e scorrerie, a differenza dell'Italia e dell'Africa, ove la trasformazione dell'assetto istituzionale rispetto all'originaria struttura giustiniana fu determinata da incalzanti esigenze politico-militari (pressione dei Longobardi e dei Mauri)²⁵. Tale ipotesi, tuttavia, risulta inficiata nella sua stessa sostanza perché sappiamo di certo che, almeno per quanto concerne la gestione dell'esazione e del prelievo dei redditi fiscali siciliani, non fu possibile mantenere quanto stabilito in età giustiniana: la figura del *comes sacri patrimonii per Italiam* sparì infatti dalla scriniocrazia romano-bizantina alla fine del VI secolo²⁶, anzi c'è stato chi ha postulato che tale carica sarebbe stata cancellata già negli ultimi anni di Giustiniano²⁷. Ne consegue che il

²² Così BORSARI 1954, 135-139; AGNELLO 1969, 6, che riprendono una linea interpretativa risalente a GELZER 1890, XXI-XXIV; ID. 1899, 28 ss., secondo cui in età postgiustiniana la Sicilia sarebbe tornata sotto la giurisdizione del *praefectus praetorio* d'Italia e fino all'inizio dell'VIII secolo avrebbe fatto parte dell'esarcato d'Italia.

²³ Risale a DIEHL 1896 (ripubb. 1905, 276-292), l'ipotesi, basata su un controverso passo della *Passio Sancti Martini*, secondo cui la Sicilia avrebbe formato un tema distinto sin dalla metà del VII secolo. Così anche GIUNTA 1978-1979, 101-114. Secondo LAURENT 1966, 36-37 lo statuto introdotto da Giustiniano non sarebbe stato sostanzialmente modificato; nondimeno non esclude il fatto che poteri civili e poteri militari potessero essere stati riuniti nelle mani di un unico funzionario, un comandante militare, già nel VII secolo.

²⁴ GUILLOU 1975-1976, 48 ss.

²⁵ Che la creazione del tema di Sicilia abbia risposto ad esigenze di «decentramento della difesa e dell'amministrazione», abbia costituito la «consacrazione d'una evoluzione demografica, sociale ed economica» ed abbia portato ad una ovvia rivalutazione della provincia è opinione di GUILLOU 1975-1976, 53. Per RUGGINI 1980, 41, l'istituzione del tema di Sicilia deve intendersi «non soltanto come risposta alle esigenze antiarabe di militarizzazione difensiva, ma anche come un più duttile strumento per fronteggiare le molteplici difficoltà interne incontrate dalla politica dispotica, antiaristocratica, "cesaropapista" di Giustiniano II».

²⁶ CALIRI 2006-2007, 241-259.

²⁷ STEIN 1919, 175-178; ID. 1949, II, 423 ha sostenuto che prima della pubblicazione della seconda edizione del Codice, Giustiniano avrebbe abolito la figura del *comes patrimonii*, dal momento che di tale figura non si fa menzione in alcune costituzioni, successive al 534,



quadro istituzionale delineato nel 537 non possa considerarsi un punto di riferimento inossidabile e fisso, ma vada letto alla luce delle precise necessità politico-economiche del momento in cui venne emesso. E che sia intercorsa una trasformazione dallo statuto originario può evincersi sulla base della *Pragmatica Sanctio* del 554, nata a sanare i guasti che Totila e la guerra gotica avevano provocato²⁸. In essa venne stabilito di affidare ai vescovi e ai *primates uniuscuiusque regionis* la scelta dei governatori provinciali (*iudices* o *praetores*) tra coloro che fossero ritenuti idonei tra i candidati locali (*ex ipsis provinciis quas administraturi sunt*)²⁹. Se tale determinazione rientrava nel progetto politico di Giustiniano all'indomani appunto di un conflitto logorante e oneroso, mirando a «restituire alla grande proprietà laica ed ecclesiastica tutta la sua potenza economica, tutti i suoi privilegi»³⁰ e a sradicare corruzione, prevaricazioni e *suffragia* (in una prospettiva precipuamente fiscale, oltre che riformatrice in generale?)³¹, è evidente che tale libertà d'azione mal si coniugava con lo spirito che qualche anno prima aveva dettato la *Nov. 75*, in cui il tentativo di attrarre satellitariamente la Sicilia a Costantinopoli era stato sancito dal fatto che gli appelli alle sentenze del pretore, del *dux* e di qualunque altro *iudex* potevano essere presentati solo e direttamente al *quaestor sacri palatii* costantinopolitano, al quale spettava inoltre anche la conferma delle nomine alle magistrature municipali

nelle quali si dispose su mansioni che, in precedenza, le erano proprie (*C.I. 7, 37, 3; 12, 6, 23; Nov. 22*). Il *comes patrimonii*, secondo Stein, sarebbe stato sostituito dal *comes patrimonii per Italiam*, residente ormai a Costantinopoli. *Contra* JONES 1953-1954, 352-359, spec. 357-359, e DELMAIRE 1989, 698. Sulla permanenza del *patrimonium* anche dopo la morte di Giustiniano cfr. la *Nov. 148* di Giustino e la *Nov. 12* di Tiberio. Vd. al riguardo VOCI 1989, 65.

²⁸ *Iust. Nov. App. 7*.

²⁹ *App. Nov. 7, 12: Provinciarum etiam iudices ab episcopis et primatibus uniuscuiusque regionis idoneos eligendos et sufficientes ad locorum administrationem ex ipsis videlicet iubemus fieri provinciis, quas administraturi sunt, sine suffragio, solitis etiam codicillis per competentem iudicem eis praestandis ita videlicet, ut si aliquam collatoribus laesionem intulisse inveniatur aut supra statuta tributa aliquid exegisse, vel in coemptionibus mensuris enormibus aliisque praeiudiciis vel gravaminibus aut iniquis solidorum ponderibus possessores damnificasse, ex suis satisfaciant facultatibus*. Inevitabilmente ciò si tradusse nella rarefazione progressiva della presenza politica della nobiltà romana dalle province meridionali e dalla Sicilia, come opportunamente rilevato da RUGGINI 1982, 59-77, spec. 70.

³⁰ RUGGINI 1980, 20-22.

³¹ L'innovazione introdotta attraverso cui il vescovo e i maggiorenti locali diventavano corresponsabili della scelta del governatore provinciale e quindi dell'amministrazione del proprio territorio «appare il frutto di una metodica di governo maturata attraverso i non brevi tentativi di risolvere le contestazioni della periferia nei riguardi della capitale» (così PULIATTI 2007, 1). Cfr. le opportune riflessioni di BONINI 1990², 32; 70 ss.; 78; 108.



isolane³². Mentre nel 537 si era sentita l'esigenza di controllare la scelta dei funzionari locali, già un ventennio dopo la situazione appariva diversa, giacché l'elezione del *praetor* era affidata alla nobiltà di stanza in Sicilia e non necessitava dell'approvazione di Costantinopoli. È stato correttamente rilevato che per l'isola ciò si sarebbe tradotto in un allontanamento di quei vincoli con l'Italia che per più secoli avevano contribuito alla compenetrazione fra realtà patrimoniali e strutture amministrative³³. Con il coinvolgimento dei *possessores* provinciali si operava un'inevitabile estromissione della nobiltà romana dall'amministrazione della Sicilia, favorendo l'emersione di «un ceto di primi cittadini legati assai meno alla grande politica e agli interessi romanocentrici»³⁴.

Ma torniamo al *praefectus* menzionato nell'epistola oggetto di studio. Sulla base di alcuni manoscritti del *Registrum epistularum* gregoriano in cui la variante *praefectus* è utilizzata in più di un caso in vece di *praetor*, si è supposto che il termine *praefectus* sia qui usato come sinonimo di *praetor*³⁵. Se così fosse, l'anonimo *eminentissimus filius noster praefectus* disturbato dalle meretrici e dal vescovo Pietro sarebbe l'ultimo rappresentante civile in Sicilia a noi noto prima della riforma tematica. A lui si sarebbero rivolti probabilmente affinché svolgesse l'attività giurisdicente propria della sua carica. Dalla lettera di Onorio, però, emerge un dettaglio che mal si attaglia al quadro delle linee amministrative che noi conosciamo della Sicilia bizantina: la designazione del *curator* che si sarebbe occupato (anche) delle meretrici pare dipendesse in qualche misura dal *praefectus*, giacché proprio a lui le prostitute, accompagnate dal vescovo, avevano chiesto venisse rimosso. Ci è noto, però, che la legislazione giustiniana demandò al vescovo, al clero e alle persone di buona fama delle varie realtà cittadine la designazione dei magistrati locali (ad es. *defensor civitatis*, *pater civitatis*, *frumentarius*)³⁶, senza

³² Nov. 75, 2: *Et non solum haec tuam iurisdictionem (scilic. Triboniani quaestoris sacri palatii) respicere decernimus sed etiam si quid aliud civile ordinatur quod confirmatione indigeat, id est pro defensoribus vel patribus civitatum decretum, [nam] id quoque ad tuam sedem remitti, ut per tuam sententiam nostramque auctoritatem roboretur: quia semper Sicilia quasi peculiare aliquid commodum imperatoribus accessit, et oportet res civiles, cum aliquam habuerint dubitationem, nostri quaestoris iudicio dirimi, quod accipere a tua sublimitate censemus, quam nos proveximus, quam legitimo operi praeposuimus, cuius opere atque industria omnis legum ambiguitas, omnis latitudo in praesentem concordiam et pulchram brevitate pervenit.*

³³ RUGGINI 1980, 22.

³⁴ RUGGINI 1982, 68-70. *Contra* RIZZO 2008, 19 ss.

³⁵ Così in *epp.* III, 37; IX, 28. Cfr., al riguardo, BORSARI 1954, 141, n. 3. Così anche DURLIAT 1997, 35 n. 75.

³⁶ Nov. 15 del 535 in cui viene modificato il sistema di nomina del *defensor civitatis*, precedentemente stabilito da Onorio nel 409 (C.I. 1, 55, 8), che è ora designato dal vescovo,



che venissero coinvolte le autorità civili. Molto si è discusso anche in merito a questo decentramento del sistema elettivo e sulla valorizzazione del ruolo dei vescovi e dei maggiorenti locali per la scelta dei magistrati cittadini³⁷. C'è da aggiungere che il vescovo e i *primates civitatis* non avevano competenza solamente sulle nomine: ad essi fu assegnato pure il compito di verificare i rendiconti degli amministratori locali (come, ad esempio, del *pater civitatis*) e di intervenire in tutte le operazioni di correzione o di integrazione delle attività loro affidate³⁸; il potere di provvedere alla sostituzione di coloro che si erano rivelati inidonei; di sorvegliare sui proventi cittadini e sul loro corretto impiego in opere pubbliche³⁹. Infine fu loro attribuita la facoltà di denunciare gli abusi e di segnalare eventuali attività illegali commesse sia da pubblici funzionari che da amministratori locali⁴⁰. La *nuntiatio delictorum*

dal clero e dalle persone di buona fama delle varie realtà cittadine; *Nov.* 128, 16 del 545 in cui è attribuita al vescovo e ai *primates civitatis* la competenza sulla nomina del *pater civitatis* e del *frumentarius*.

³⁷ La rivitalizzazione e la difesa delle istituzioni cittadine si sarebbe realizzata attraverso la creazione di una nuova "classe dirigente", cambiando i criteri di selezione: poiché era divenuta consuetudine l'affidamento delle magistrature cittadine a personalità di mezzi modesti e di scarsa autorevolezza, ma che godevano del sostegno del governatore, nella *Nov.* 15 *ep.* si dispose che la carica di *defensor* fosse ricoperta per un periodo di due anni dai residenti del luogo agiati di buona fama.

³⁸ *Nov.* 128, 16 :... *Sed neque provinciarum iudices aut eorum officia aut alium quemlibet omnino participium habere aliquod ad praedictas pecunias aut eorum dispensationi semet ipsum miscere; sed civitatis sanctissimum episcopum et primates nec non et eius possessores constituere quidem patrem civitatis et frumentarium et alios huiusmodi dispensatores, singulis autem annis impletis sanctissimum episcopum cum quinque primatibus civitatis rationes exigere eos qui ab ipsis ordinati sunt, et si quid ex talibus ratiociniis apparuerit debitum aut remansisse, exigi huiusmodi dispensatores periculo eos constituentium et utilitatibus quibus deputata sunt reservari. Si quis autem ex praedictis dispensatoribus inefficax inveniatur, repente hunc removeri iubemus aliumque pro eo et a sanctissimo civitatis episcopo et reliquis possessoribus, sicut praedictum est, ordinari; scientibus his qui denominant eos, quia si quod damnum civitati contigerit, ex propriis substantiis hoc medebuntur.*

³⁹ *C.I.* 1, 4, 26 del 530.

⁴⁰ *Nov.* 134, 3 del 556: *Et hoc pervenit ad nos, quod quidam provinciarum iudices ita inique agunt occasione lucrorum, ut neque testamenta concedant facere neque facta insinuare, neque nuptias aliquos facere aut super nuptialibus donationibus monumenta componere, neque defunctorum corpora sepulturae tradi neque rerum descriptionem concedant fieri aut aliud quid huiusmodi agi aut ex gestis aut ex testimoniis. Propterea interdicimus omnibus iudicibus tam civilibus quam militaribus et eorum officiis aut alio cuilibet tale aliquid praesumere. Si vero quidam huiusmodi odibilem rem in quolibet loco nostrae rei publicae praesumpserit agere aut ministrare ei qui haec praesumpserit facere, iubemus huiusmodi extra cingulum factos in exilium destinari, et de substantia eorum eveniens dispendium laesis in duplum restitui, non sublato eis neque alio quod est ex legibus adiutorio. Omnem vero damus licentiam locorum sanctissimis episcopis et primatibus civitatum huiusmodi praesumptiones prohibere, et studere ut haec omnia sine impedimento et sine dispendio secundum legum virtutem*



avrebbe avviato, negli auspici dell'imperatore, un processo di accertamento attraverso utili ispezioni: sarebbe stato così possibile eliminare gli abusi e reprimere gli illeciti nelle lontane province⁴¹. Si è detto, opportunamente, «che è tutta l'amministrazione locale a risultare sottoposta al controllo e all'ingerenza del vescovo tant'è che nel caso in cui il governatore provinciale avesse ommesso il controllo, tollerando indebite ingerenze o l'eccessiva riscossione di tasse e di *sportulae*, il vescovo avrebbe praticamente assunto il ruolo di supervisore, valutando l'entità dei diritti casuali versati ai funzionari ed esponendo all'Imperatore denuncia sulle infrazioni commesse dall'autorità civile per i provvedimenti di competenza»⁴². Le epitomi bizantine alle disposizioni novellari relative alle funzioni del vescovo confermano il suo ruolo di supervisore in ambito cittadino. Significativo il fatto che nell'Epitome di Atanasio, con riferimento al primo editto compreso nella *Nov. 8*, si ribadisca: *oportet episcopis ad imperatorem referre de magistratuum administratione*⁴³.

Fin qui le disposizioni giuridiche. Non sappiamo quanto e in che misura esse abbiano trovato concreta applicazione in Sicilia. Che comunque gli istituti e le magistrature municipali in età protobizantina fossero nell'isola ancora vitali e non asfittica rimembranza di un passato lontano mi pare sia stato acclarato attraverso un'analisi critica delle testimonianze desumibili dal *Registrum* di Gregorio Magno, che, tuttavia, fotografano una realtà temporale che non va oltre ai primissimi anni del VII secolo⁴⁴. Per i decenni successivi qualche testimonianza, sia pure con le cautele del caso, potrebbe desumersi dalla sigillografia e da alcuni testi agiografici. Ad esempio, nella *Vita Zosimi*

procedant, et de his nobis nuntiare. Alla *Nov. 8* del 535 furono aggiunti alcuni documenti, tra cui l'*Edictum scriptum in omni terra deo amabilibus archiepiscopis et sanctissimis patriarchis* in cui fu esteso l'obbligo di sorveglianza anche nei confronti dei *defensores civitatum*.

⁴¹ *Nov. 8, 1*: ... *Damus etiam provincialibus potestatem, si quid iniusti in provincia qui magistratum gerit perpetraverit et subditos nostros damnis quibusdam aut iniuriis affecerit, ut deo carissimus episcopus eiusque loci primates preces ad nos mittant, quae eius qui magistratum gerit delicta exponunt. Nos enim his cognitis in provinciam mittemus qui ea examinet, quo ille, ubi deliquit, ibi etiam poenas delictorum subeat, ut ne quis alius quidem tale quid perpetrare audeat ad exemplum respiciens.*

⁴² PULIATTI 2007, 7. Cfr. DURLIAT 1996, 273-286.

⁴³ *Ep. Athan. IV. 1 ad Nov. 8*. Cfr. le considerazioni di PULIATTI 2007.

⁴⁴ CALIRI 2020 a, 189-215, per l'analisi delle epistole gregoriane relative alla Sicilia, che registrano l'allegazione ai *gesta municipalia* di atti evergetici da parte di privati in favore della chiesa. Diversamente per PRIGENT 2010 a, 206 «Une lecture attentive de la correspondance de Grégoire le Grand indique que les curies sont alors au mieux moribondes en Sicile...». In generale, sulle città siciliane vd. SAMI 2010, 213-237; MOLINARI 2013, 97-114; BALDINI - SFAMENI (a cura di) 2018.



che celebra il vescovo siracusano il cui episcopato si colloca tra il 642 e il 662, *Vita* che fu verosimilmente composta quasi immediatamente dopo la morte del santo, a proposito dei miracoli da lui compiuti, si accenna anche alla guarigione di una emorroissa, moglie di un tal Filoteo, *defensor populi*⁴⁵. Poiché il testo pervenutoci è la traduzione latina di un originale greco composto, con grande probabilità, da un discepolo del santo, si è ipotizzato che la forma originaria potesse essere ἔκδικος τοῦ δήμου e che il traduttore l'abbia reso appunto come *defensor populi*, vale a dire *defensor civitatis*⁴⁶. Significativo al riguardo anche il rinvenimento di un sigillo datato all'inizio dell'VIII secolo, che reca iscritto Σεργίου πατρὸς πόλεως Συρακ[ουσῶν]⁴⁷. Pochi dubbi sembrano sussistere circa l'identità del *pater civitatis* col *curator civitatis*⁴⁸, carica la cui nomina, come si è accennato in precedenza, era stata affidata dalle disposizioni giustinianee al vescovo e ai *primates* delle varie realtà cittadine. A Siracusa, pertanto, ancora agli inizi dell'VIII secolo, veniva eletto un *curator civitatis*.

Per tornare alla lettera oggetto di indagine, verisimile pare l'ipotesi, come si è detto, che il *curator* contestato dalle prostitute non vada inteso, come finora si è fatto, come un *curator meretricum*, carica mai registrata o menzionata da alcun testimone, bensì come un *curator civitatis*, magistrato municipale le cui competenze pertinevano la vita locale, con mansioni verisimilmente di ordine pubblico, di amministrazione delle finanze cittadine e di controllo sui prezzi di mercato⁴⁹. Se fosse valida tale ipotesi, ci troveremmo di fronte ad una seconda testimonianza, oltre a quella sigillografica su indicata, relativa alla figura di Sergio, circa la presenza di *patres civitatis* o *curatores civitatis* a Siracusa tra VII e VIII secolo. È possibile che, tra le varie mansioni, al *curator* menzionato nella lettera che ci occupa fosse stato affidato anche l'incarico di disciplinare nello spazio cittadino - non sappiamo in che termini - le prostitute. Questo non significa però che a

⁴⁵ BHL 9026; CAIETANUS 1657, I, 226-231. Cfr. PRICOCO 1989, 266 ss.; ACCONCIA LONGO 1999, 5-17; RE 2000, 29-42; MOTTA 2004, 173-187; CALIRI 2005, 925-948, spec. 942-943.

⁴⁶ BORSARI 1954, 137 n. 7.

⁴⁷ LAURENT 1966, 35.

⁴⁸ C.I. 1, 4, 26; 8, 12, 1; 10, 27, 2; 10, 30, 4; 10, 43; 12, 63, 2; e per le funzioni loro affidate, in special modo in relazione all'amministrazione delle finanze cittadine C.I. 1, 4, 25; 1, 5, 12; 3, 2, 4; 3, 43, 1; 8, 51, 3. Scettici sulla identificazione del *curator civitatis* col *pater civitatis* ROUECHÉ 1979, 183-184; FEISSEL 1987, 220.

⁴⁹ Cassiod. *var.* VII, 12, 2 (era sua cura la fissazione locale dei prezzi). La *formula cassiodorea* non delinea il modo in cui il *curator* controllasse i prezzi (*moderata pretia ab ipsis quorum interest facias custodiri... Non sit merces in potestate sola vendentium*). Cfr. LANIADO 2002, 92-93; TABATA 2009, 56-59.



Siracusa ci fossero bordelli pubblici, che lo stato avesse preso il controllo della prostituzione. Una lunga serie di disposizioni giuridiche orienta, infatti, in una direzione interpretativa assolutamente opposta a tale ipotesi.

2. Anche da un rapido spoglio della legislazione giustiniana emergono un deciso contrasto alla prostituzione, realizzato attraverso misure e disposizioni assai rigide nei confronti dei lenoni, e un generale orientamento rivolto alla rivalutazione umana, etica e giuridica della donna⁵⁰. In questa prospettiva si inseriscono alcuni provvedimenti finalizzati ad offrire una possibilità di riscatto morale e sociale delle prostitute, alle quali venne altresì assicurata tutela giuridica. Risalgono al 533 e al 534 due costituzioni indirizzate l'una all'autorità civile e l'altra a quella ecclesiastica, concernenti la tutela giuridica delle prostitute⁵¹: in esse fu stabilito il divieto di avviare forzatamente le donne all'attività teatrale e alla prostituzione e di richiedere obbligazioni a garanzia dell'impegno, da parte delle meretrici, di non abbandonare la propria occupazione. Le donne che, sotto violenza, fossero state costrette ad iniziare o a proseguire l'attività di *scaenica* o di prostituta avrebbero potuto ricorrere al governatore provinciale o al vescovo, ai quali era data facoltà di irrogare ai colpevoli pene quali l'esilio e la confisca dei beni⁵².

Nel 535 fu emessa la *Novella* 14 in cui si vietò l'esercizio del lenocinio e si fissarono le pene per coloro che avessero commesso tale reato. In essa venne proibito di prostituire donne, costringendole con raggiri o con la forza, di esigere da esse obbligazioni (*syngraphae*), o pretendere fideiussori a garanzia della permanenza nella loro attività, di obbligarle a continuare a prostituirsi contro la loro volontà. Ai lenoni furono irrogate non meglio specificate pene afflittive (*extremae omnium poenae, corporis castigatio*) e l'espulsione da Costantinopoli, mentre i proprietari delle case in cui si svolgeva l'attività di meretricio furono puniti con una sanzione patrimoniale. Nei confronti delle prostitute non furono applicate sanzioni penali in quanto

⁵⁰ In *Nov.* 21, 1 del 536, ad esempio, è affermata la parificazione dei diritti ereditari a prescindere dal sesso e si vieta altresì di diseredare la donna; viene inoltre definito barbaro e incivile il costume del popolo armeno di compravendita delle mogli, che riduceva le donne a meri oggetti di scambio. Cfr. PULIATTI 2003 b, 31-83.

⁵¹ *C.I.* 5, 4, 29 del 533 e *C.I.* 1, 4, 33 del 534.

⁵² Oltre alle succitate misure repressive nei confronti di chi avesse avviato forzatamente all'attività teatrale e alla prostituzione, vennero abolite l'incapacità matrimoniale della *mulier scaenica* e le restrizioni relative allo status sociale dell'uomo che intendeva sposarla.



«l'evento non pubblico non è oggetto di repressione»⁵³. È pertanto evidente l'impegno di Giustiniano al recupero morale e sociale delle donne costrette a prostituirsi per mancanza di mezzi di sussistenza, o perché vendute dai propri padri⁵⁴. Nell'epilogo della *Novella* si afferma che essa era rivolta ai cittadini di Costantinopoli affinché per primi potessero fruire dei benefici derivanti dalle nuove disposizioni. Una copia, però, era stata inviata al *magister officiorum* per una necessaria divulgazione, affinché le norme in essa contenute fossero rispettate non solo nella capitale, in cui il fenomeno della prostituzione era talmente diffuso, al punto che, a detta di Procopio, le prostitute erano vendute liberamente sul mercato⁵⁵, ma in tutto il territorio dello stato⁵⁶. Con la *Novella* 14, pertanto, il divieto di esercizio del lenocinio venne esteso a tutto l'impero.

⁵³ PULIATTI 2001, 419-463.

⁵⁴ Sulla diffusione di tale fenomeno, sullo sfruttamento della miseria di molte fanciulle da parte di lenoni che andavano ad adescarle e reclutarle nei quartieri più poveri di Costantinopoli facendo leva su doni miserrimi e su qualche moneta cfr. la testimonianza di Malal. *Chron.* 18, 24, che riferisce della zelante cura di Teodora nel riscattare tali sventurate dal gogo della schiavitù, facendosene carico personalmente: Ἐν αὐτῷ δὲ τῷ καιρῷ ἡ εὐσεβῆς Θεοδώρα μετὰ καὶ τῶν ἄλλων αὐτῆς ἀγαθῶν ἐποίησε καὶ τοῦτο. οἱ γὰρ ὀνομαζόμενοι πορνοβοσκοὶ περιῆγον ἐν ἐκάστῳ τόπῳ περιβλεπόμενοι πένητας ἔχοντας θυγατέρας, καὶ διδόντες αὐτοῖς, φησὶν, ὄρκους καὶ ὀλίγα νομίσματα ἐλάμβανον αὐτάς, ὡς ἐπὶ συγκροτήσῃ, καὶ προῖστων αὐτάς δημοσίᾳ, κατακοσμοῦντες ἐκ τῆς αὐτῶν ἀτυχίας, κομιζόμενοι παρ'αὐτῶν τὸ τοῦ σώματος αὐτῶν δυστυχῆς κέρδος, καὶ ἠνάγκαζον αὐτάς τοῦ προῖσθαι. καὶ τοὺς τοιοῦτους πορνοβοσκούς ἐκέλευσε συσχεθῆναι μετὰ πάσης ἀνάγκης: καὶ ἀχθέντων αὐτῶν μετὰ τῶν κορασιῶν, ἐκέλευσεν εἰπεῖν ἕκαστον αὐτῶν μεθ'ὄρκου δόσεως τί παρέσχον τοῖς αὐτῶν γονεῦσι: καὶ εἶπον δεδωκέναι ἀνὰ πέντε νομίσματα. καὶ πάντων ἐπιδεδωκότων γνῶσιν μεθ'ὄρκου, δεδωκυῖα τὰ χρήματα ἢ αὐτῆ εὐσεβῆς βασίλισσα ἠλευθέρωσεν αὐτάς τοῦ ζυγοῦ τῆς δυστυχοῦς δουλείας, κελεύσασα τοῦ λοιποῦ μὴ εἶναι πορνοβοσκούς, ἀλλὰ χαρισαμένη ταῖς αὐταῖς κόραις τὴν τοῦ σώματος ἔνδυσιν καὶ ἀπὸ νομίματος ἑνὸς ἀπέλυσεν αὐτάς. Davvero poderosa la bibliografia sulla condizione femminile e sullo sfruttamento delle donne. Si rimanda pertanto ai contributi più significativi: MCGINN 1990, 324-337, ID. 1998, 288-319; ID. 2009, 91-125; SICARI 1991; CLARK 1994; NERI 1998, 220-233; NATHAN 2000; PULIATTI 2001, 419-463; ID. 2003 a, 17-86; PENNACCHIO 2011, 90-127; FAYER 2013; HARPER 2013; SOLIDORO MARUOTTI 2014, 3-81; MEROTTO 2017, 243-283; LEISER 2017, 1-47; HARPER 2017, 1-47; LANIADO 2018, 49-97; LICANDRO 2020, 80-118.

⁵⁵ *De aedificiis* 1, 9, 4.

⁵⁶ *Authenticum: (Epilogus.) Quatenus ergo vos primi nostri cives casta [a] nostra fruamini dispositione, propterea hac praedicatione sacra utimur, ut sciatis nostrum circa vos studium (et) circa castitatem atque pietatem labores nostros, per quos in omnibus bonis custodiri nostram rempublicam speramus. Scriptum exemplar gloriosissimo magistro, in quo adiectum est: Ut ergo omnibus haec fiant manifesta in nostra habitantibus republica, tua sublimitas hanc nostram suscipiens sacram legem, in omni dictione praeceptis propriis eam universis insinuet; (ut) non solum in hac felicissima*



Nel 537 Giustiniano tornò sulla materia con la *Novella* 51, che pur riferendosi alle donne di teatro e non alle prostitute, integrò alcune disposizioni contenute nella legge precedente⁵⁷. Per eludere quanto sancito nel 535, si era infatti diffusa tra i lenoni la prassi di costringere le prostitute a prestare giuramento sull'impegno a non lasciare la loro attività, piuttosto che, come avveniva in precedenza, far loro stipulare un contratto o prestare una cauzione in denaro o garantire per mezzo di un fideiussore. Per reprimere tale prassi fu disposta la remissione del reato di spergiuro nei confronti di quelle che fossero state costrette a giurare: esse furono quindi liberate dall'obbligo di tener fede al giuramento fatto⁵⁸. Anche questa volta Giustiniano stabilì che tale legge fosse diffusa in ogni parte dell'impero. Unitamente a questa attività normativa, a cui, verisimilmente, non fu estranea la sollecita influenza di Teodora⁵⁹, è utile ricordare anche una serie di azioni finalizzate a sostenere, e non solo economicamente, quelle donne che avessero deciso (e fossero state messe in condizione) di abbandonare il meretricio. All'imperatrice, infatti, è attribuita la costruzione di un convento⁶⁰, chiamato opportunamente Μετάνοια, per accogliere le ex prostitute e prendersene cura.

La tutela, non solo giuridica, nei confronti delle meretrici e il perseguimento dei lenoni con l'irrogazione di pene assai severe, in realtà erano stati oggetto di provvedimenti già un secolo prima di Giustiniano, della cui diffusione in Occidente, però, non abbiamo traccia⁶¹. Già nel 428

civitate, sed etiam in provinciarum custodiatur locis, domino omnium deo pro alio quodam odore suavitatis oblata.

⁵⁷ BEAUCAMP 1990, 131-132.

⁵⁸ *Nov.* 51 si preoccupa che la sua legge sia diffusa in ogni parte dell'impero, affinché sia noto a tutti il suo zelo nel proclamare e difendere la *pudicitia*. Si veda a questo proposito BIONDI 1952, 269-277; PULIATTI 2000, I, 43-152.

⁵⁹ SPRUIT 1977, 389-421 spec. 410-421; ARENA 2022, 422-437.

⁶⁰ Su tale azione di Teodora la testimonianza di Procopio si mostra contraddittoria: risultato del desiderio di inoculare la prospettiva di una nuova vita, sostenuta dal pentimento, fornendo gli strumenti necessari per poter realizzare tale cambiamento o costrizione forsennata? Mentre nel *De aedificiis* (1, 9, 1-11) lo storico riferisce del riadattamento di un vecchio palazzo posto sulla riva asiatica del Bosforo e destinato al ricovero per prostitute che avessero scelto volontariamente di cambiare vita, negli *Anecdota* (17, 5-7), invece, riporta la medesima informazione corredandola però di particolari assai poco edificanti: Teodora avrebbe rinchiuso nel monastero cinquecento prostitute per obbligarle a redimersi e a cambiare vita; alcune di loro, imprigionate contro voglia, si sarebbero suicidate gettandosi dall'alto contro le rocce.

⁶¹ Fino al IV secolo il lenocinio non figura come reato e pertanto non viene sottoposto a restrizioni. Ne deriva che anche sui lenoni gravasse la tassa imposta su tutte le attività



Teodosio II⁶² aveva emesso una legge con cui era fatto divieto ai padri e ai padroni di prostituire le proprie figlie e schiave. La costituzione non metteva in discussione la liceità del lenocinio, ma prevedeva sanzioni severe qualora fosse stata accertata la coazione nei confronti di donne costrette dal padre o dal padrone a prostituirsi. Esse avrebbero potuto ricorrere all'aiuto del vescovo, dei governatori o dei *defensores plebis*, che avrebbero dovuto obbligare i lenoni a recedere dai loro propositi⁶³. Nel 439 Teodosio rispose all'appello del PPO Fiorenzo, che lamentava come l'esercizio del meretricio fosse ampiamente tollerato a causa della ancora vigente *lustralis praestatio* pagata dai lenoni⁶⁴. La percezione di tale imposta da parte dello stato consentiva ai prosseneti di rivendicare la liceità della loro professione, equiparata, in termini fiscali, almeno, a quella di tutti gli altri imprenditori, artigiani e commercianti, contribuenti a par loro⁶⁵. Il PPO proponeva pertanto l'abrogazione del *turpissimus quaestus* offrendo il proprio patrimonio per compensare in qualche modo l'erario del conseguente detrimento economico. Teodosio, in risposta all'istanza, avrebbe quindi sancito la perdita della potestà da parte dei lenoni sulle prostitute, le quali, se schiave, avrebbero acquistato la libertà, se libere, sarebbero state sottratte all'obbligo di commercio del proprio corpo; avrebbe stabilito per i lenoni inoltre la pena della *verberatio* e l'espulsione da Costantinopoli se non avessero abbandonato la propria attività. Successivamente Leone I, con una costituzione emanata tra il 457 e il 467 e riportata in due diverse collocazioni del *Codex*⁶⁶, stabilì contro i lenoni recidivi la fustigazione e i lavori forzati

commerciali. Solo a partire dal V secolo si registra un progressivo intervento dello stato nella repressione del prossenitismo. Cfr. *infra*.

⁶² CTh. 15, 8, 2: *Lenones patres et dominos, qui suis filiis vel ancillis peccandi necessitatem imponunt, nec iure frui dominii nec tanti criminis patimur libertate gaudere... Sed ancillis filiabusque, si velint, conductivse pro paupertate personis, quas sors damnavit humilior, episcoporum liceat, iudicum etiam defensorumque implorato suffragio omni miseriarum necessitate absolvi, ita ut, si insistendum eis lenones esse crediderint vel peccandi ingerant necessitatem invitis, non amittant solum eam quam habuerant potestatem, sed proscripti poenae mancipentur exilii metallis addicendi publicis, quae minor poena est, quam si praecepto lenonis cogatur quispiam coitionis sordes ferre, quas nolit.*

⁶³ Cfr. MANNINO 1984, 131-132 per le competenze attribuite al *defensor* in relazione all'aiuto alle donne che, avviate alla prostituzione, volessero riscattarsi da tale attività.

⁶⁴ *Nov. Theod.* 18.

⁶⁵ Per DELMAIRE 1989, 279 n. 11 il motivo per cui i lenoni erano sottoposti al tributo sarebbe riconducibile alla gestione di postriboli pubblici. Su tale linea anche CHASTAGNOL 1993, 429-437; MCGINN 1989, 79-110. Respinge decisamente tale ipotesi con argomenti a mio giudizio assolutamente condivisibili NERI 1998, 217 ss. Cfr. inoltre LANIADO 2018, 53-57.

⁶⁶ C.I. 1, 4, 14; 11, 41, 7. Cfr. SCARCELLA 1997, 81-93.



nelle miniere o la *relegatio extra limites* se fossero appartenuti al ceto degli *humiliores*; la destituzione dalla carica e la confisca del patrimonio se, invece, afferenti agli *honestiores*. Estese, inoltre, a tutta la *pars* orientale dell'impero il divieto di sfruttamento della prostituzione. Decretò, infine, in relazione alla sorte delle schiave costrette a prostituirsi, la possibilità di ricorrere ad un *adsertor in libertatem*, un mediatore che avrebbe garantito il proprio *patrociunium* nei loro confronti, una volta liberate. Nessun accenno, invece, nella legge in questione, in merito alle donne di condizione libera. La loro sorte, presumibilmente, sarebbe stata affidata alla possibile cura delle istituzioni ecclesiastiche o di qualche privato benefattore.

È stato correttamente rilevato come con Giustiniano non si registri un inasprimento delle pene nei confronti dei lenoni rispetto a quelle irrogate dai suoi predecessori e come la vera innovazione da lui apportata alla disciplina del lenocinio consista soprattutto nella volontà di tutela della donna, che costituisce il punto focale di tutti i provvedimenti relativi alla prostituzione. In ogni caso, sin dal V secolo, almeno nella *pars Orientis* la repressione del prossenetismo fu perseguita sistematicamente. Ci si è interrogati su una possibile influenza in questo processo di eticizzazione, riverberatosi anche nella legislazione, da parte di alcune popolazioni barbariche, note per la loro continenza sessuale. Fra queste, soprattutto i Vandali. In Africa, ad esempio, secondo quanto riferitoci da Salviano di Marsiglia, questi avrebbero fatto sparire l'omosessualità maschile, cancellato i *viri molles*, eliminato la prostituzione, messo al bando persino l'adulterio; avrebbero imposto per legge a tutte le meretrici di sposarsi, applicato rigide ordinanze concernenti la moralità sessuale, frenato le trasgressioni con severe sanzioni⁶⁷. Salviano

⁶⁷ Salv. *gub.* 7, 94: *Abstulerunt enim de omni Africae loco sordes virorum mollium, contagiones etiam horruere meretricum, nec horruerunt tantum aut temporarie summovertunt, sed penitus iam non esse fecerunt*; 7, 96: *... quod illi utique scientes sic impudicitiam summovertunt, quod impudicas conservaverunt, non interficientes mulierculas infelices, ne vitiorum curam crudelitate respergerent, et dum peccata auferre cuperent, ipsi in peccatorum resecatione peccarent. Sed ita errantes emendaverunt ut factum eorum medicina esset, poena non esset. Iusserunt siquidem et compulerunt omnes ad maritalem torum transire meretrices, scorta in conubia verterunt...*; *gub.* 7, 99: *... addiderunt quoque hoc ad libidinem comprimendam, severas pudicitiae sanctiones, decretorum gladio impudicitiam coercentes, ut puritatem scilicet utriusque sexus et domi conubii reservaret affectus et in publico metus legum.* Cfr. CLELAND 1970, 270-274; BADEWIEN 1980, 93-95; 123-124; CALIRI 2020 b, 538-559. La notizia di una legislazione vandala volta a moralizzare la vita della popolazione africana – nota per la sua dissolutezza, dedita solo ai giochi del circo, ai teatri e alla fornicazione – e del cui degrado morale ci riferiscono concordemente molti altri testimoni, ci è trasmessa solo da Salviano e non è suffragata da altre fonti. Ovviamente si potrà discutere all'infinito sulla sua attendibilità: al di là delle generalizzazioni moralistiche, del tono da predicatore appassionato, il presbitero massaliota, com'è noto, è ritenuto fonte assai preziosa per lumeggiare la dinamica economico-sociale della tarda antichità. C'è da



riferisce inoltre sulla continenza dei Visigoti, che avrebbero punito assai severamente la prostituzione. In realtà, conosciamo una sola disposizione, forse attribuibile a Leovigildo (568-586), che comminava 300 frustate e l'espulsione dalle città alle donne colpevoli di meretricio (senza che nella *lex* si accenni a lenoni)⁶⁸.

3. Le leggi giustiniane avevano sancito l'illiceità del lenocinio in tutto l'impero. Che poi tale divieto fosse rispettato, o piuttosto aggirato o disatteso è altra questione. Non si trattava, in ogni caso, di norme transitorie: la permanenza di esso divieto anche in tempi successivi alla sua emanazione è congetturabile sulla scorta del fatto che la *Novella* 14 fu accolta nel testo dei Basilici. Pare dunque assai improbabile l'ipotesi secondo cui lo stato si sarebbe potuto fare carico e rendere garante dell'organizzazione e della disciplina del meretricio, come è stato ipotizzato anche in base all'epistola oggetto di indagine. Non potevano dunque esserci postriboli gestiti dallo stato a Siracusa, come nel resto dell'impero, perché il lenocinio era reato.

La tutela del vescovo Pietro nei confronti delle prostitute non confligge in linea di principio con l'atteggiamento tendenzialmente ostile della chiesa nei confronti della prostituzione e con l'impegno profuso per ostacolare il meretricio. Si inquadra perfettamente nell'insieme di competenze che nella tarda antichità pertenevano alla figura del presule, che era diventato l'autorità cittadina più importante, in forza della normativa imperiale che gli assegnava un ruolo di assoluto rilievo, come si è già accennato, nell'elezione dei maggiori magistrati urbani e una funzione

chiedersi perché, quindi, dovremmo nutrire riserve solo in merito alla sua annotazione circa le risoluzioni messe in atto dai Vandali contro la diffusione di particolari costumi sessuali in Africa. Il silenzio degli altri testimoni sulla svolta moralistica di Genserico potrebbe ragionevolmente spiegarsi giacché sarebbe stato incongruo da parte loro segnalare (e men che mai valorizzare) scelte di politica sociale e risoluzioni che le autorità romane in precedenza non avevano voluto o potuto mettere in atto. L'arianesimo dei Vandali, sia che lo si interpreti, come supposto da Liebeschuetz e Modéran, come una sorta di "collante" in grado di conferire una misura identitaria a gruppi disomogenei (LIEBESCHUETZ 2003, 55-83, spec. 60-75; MODÉRAN 2003, 21-44; da ultimo ROBERTO 2020, 82-84), sia che lo si intenda semplicemente come ostinata difesa del proprio credo, è la chiave di volta per interpretare il pessimo ritratto consegnatoci dalle fonti cattoliche, e, in special modo, da Vittore di Vita. Solamente Salviano (pur cattolico) avrebbe ricordato tale svolta etica, proprio perché funzionale alla sua prospettiva generale, giacché nel piano del *De gubernatione Dei*, com'è noto, uno dei temi principali è quello che individua nella malvagità e nella corruzione dei Romani le ragioni della loro decadenza e, al contrario, nelle virtù dei barbari il motivo delle loro vittorie. Cfr. CALIRI in cds.

⁶⁸ *Lex Visig.* 3, 4, 17. Cfr. KING 1980, 131 ss.



ispettiva sull'amministrazione pubblica⁶⁹. Nulla di strano, dunque, che le prostitute avessero richiesto il sostegno del vescovo, e nulla di strano che egli l'avesse accordato. Ci sfuggono, ovviamente, i dettagli della vicenda: il papa, *quorundam relatione* era stato informato che Pietro era invischiato *in causis criminalibus*. In realtà, nel prosieguo della missiva chiarisce quali fossero stati gli errori del presule: *nam et hoc pari modo ab ea (fraternitate) incautius gestum fuisse audivimus*. Il comportamento del vescovo era stato alquanto incauto, piuttosto sconsiderato nell'accompagnare le prostitute dal *praefectus*. *Et si ita est, deflere potius libuit quam ista corrigere*: sarebbe stato meglio riferire questi fatti piuttosto che correggerli. Questo, probabilmente, l'errore in cui era incappato Pietro, se attribuiamo a lui e alla sua condotta la considerazione succitata. In forza delle disposizioni in materia, avrebbe potuto denunciare all'imperatore eventuali comportamenti scorretti, possibili abusi perpetrati nella città di Siracusa, segnalare gli illeciti, inviare *preces*⁷⁰. Invece si era fatto lui stesso portavoce o forse protagonista delle proteste.

Secondo la nostra ipotesi, il *curator* ricusato dalle prostitute non sarebbe stato, come si è già detto, un *curator meretricum*, una figura appositamente delegata a disciplinare il meretricio, ma un *curator civitatis*, un magistrato cittadino che alle proprie incombenze di ordine amministrativo

⁶⁹ Sui vescovi siciliani cfr. CALIRI 1997 b, 53-86; RIZZONE 2012, 307-337; ID. 2019, 925-942.

⁷⁰ Sulla *Nov. 8* e sull'*Edictum scriptum in omni terra deo amabilibus archiepiscopis et sanctissimis patriarchis* in cui fu ribadito ai vescovi l'obbligo della segnalazione all'imperatore di illeciti commessi dagli amministratori locali e ne fu estesa la sorveglianza anche nei confronti dei *defensores civitatis* cfr. *supra* n. 41: *Traditae nobis a deo reipublicae curam habentes et in omni iustitia vivere nostros subiectos studentes subiectam legem conscripsimus, quam etiam tuae sanctitati, et per eam omnibus qui tuae provinciae sunt, facere manifestam bene habere putavimus. Tuae igitur sit reverentiae et ceterorum haec custodire et, si quid transcendatur a iudicibus, ad nos referre, ut nihil contemnatur horum quae sancte iusteque a nobis sancita sunt. Si enim nos quidem nostrorum subiectorum miserati, quoniam supra fiscalium functionum exactionem etiam maximas sustinent ex furto iudicum violentias propter factas provinciarum venditiones, haec auferre per subiectam studuimus legem, vos autem neglegentes non referatis: a nobis quidem consecrata sit domino deo, vos autem rationem reddetis apud eum pro aliorum iniustitia, si quid non agnoscentibus nobis damnum apud vos hominibus inferatur. Sed oportet praesentes vos provinciae et pro eis ac reliquis decertantes manifestos nobis facere et rectos iudices et transcendentem hanc nostram legem, quatenus utrumque cognoscentes hos quidem puniamus, illis autem repensemus. Cumque lex publice proposita fuerit et omnibus manifestata, tunc sumpta intus recondatur in sanctissima ecclesia cum sacris vasis, utpote et ipsa dicata deo et ad salutem ab eo factorum hominum scripta. Facietis autem melius et illic habitantibus universis hominibus utilius, si eam sculpendes aut tabulis aut lapidibus in porticibus sanctissimae ecclesiae describatis, pronam praebentes omnibus horum quae sancita sunt lectionem atque possessionem.* BONINI 1987, 46, ha sottolineato come dall'editto indirizzato ai vescovi che correda la *Nov. 8* emerge con evidenza, accanto alle vere e proprie funzioni civili loro attribuite, anche il loro peso politico nelle *civitates*. Cfr. inoltre PULIATTI 2007.



avrebbe unito anche una delega speciale, una “cura” su di esse⁷¹. Una ghiotta occasione per perpetrare abusi, insomma. E che a Siracusa anche nei decenni successivi si continuassero a nominare *curatores/patres civitatis* ci viene confermato dal succitato sigillo oggi conservato nel museo di Palermo⁷². Tuttavia, la nomina del *curator* non spettava al governatore, ma al vescovo e ai *primates* della città, che avevano altresì l’obbligo di vigilare sul suo operato. Pietro avrebbe aderito alla protesta non per i pruriginosi motivi contestatigli da alcuni esegeti moderni e sicuramente adombrati anche dai suoi contemporanei, come si deduce dalla zelante *relatio* dei fatti da parte di alcuni al pontefice, ma perché avrebbe tentato di porre un argine alle prevaricazioni commesse dal *curator* e ad un abuso anche da parte del *praefectus*, del governatore provinciale, che avrebbe in qualche modo interferito nell’attribuzione delle competenze del magistrato stesso e nella sua nomina. Pietro avrebbe dovuto denunciare e basta, secondo il papa, e non adoperarsi a *corrigere*.

Tuttavia, non si può escludere che la pericope *Et si ita est, deflare potius libuit quam ista corrigere* non si riferisse al vescovo, bensì al papa, che avrebbe preferito limitarsi al mero rammarico per l'accaduto, ma che, per forza di cose, non poteva esimersi dal passare alle vie di fatto, e, dunque, dal *corrigere*. Così, peraltro, si spiegherebbe meglio il legame con il *sed* che apre il successivo periodo, incentrato sul provvedimento assunto, sia pur a malincuore, da Onorio affinché il misfatto non restasse impunito. Il testo della missiva, è evidente, non risulta in alcuni passaggi particolarmente perspicuo e si presta a molteplici interpretazioni. Ciò che fino ad ora non è stato rilevato è il reiterato uso del verbo *constituere* riferito sia al *praefectus* che al *curator*. Si è infatti intesa come notazione accessoria e marginale il riferimento al fatto che il primo fosse *constitutus in balneo*, maldestramente e inopportunamente distolto dalle usuali abluzioni dalla *caterva male viventium*. Tuttavia tale interpretazione potrebbe essere messa in discussione dal fatto che due righe dopo, nel riportare le cause della protesta delle meretrici, si specifica che esse reclamavano la destituzione del *curator qui super eas pridem fuerat constitutus*. Difficilmente in uno spazio così ridotto nel testo si sarebbe adoperato il medesimo verbo con significati differenti. Se, pertanto, è evidente che il *curator* sarebbe stato preposto/*constitutus* in relazione alle prostitute, meno chiaro è il senso da attribuire alla notazione relativa al fatto che il *praefectus* sarebbe stato *constitutus in balneo*. Se vale il ragionamento

⁷¹ Se era il mercato la principale area di attività per il *curator* (LANIADO 2002, 92-93), si potrebbe ipotizzare un controllo dei prezzi sulle prestazioni erogate dalle meretrici.

⁷² Cfr. *supra* n. 47.



che abbiamo sviluppato, anche il *praefectus* sarebbe stato preposto al *balneum*. In questa prospettiva, cambierebbe ovviamente tutto il quadro di riferimento. Seguendo questa ipotesi, il prefetto avrebbe avuto una cura, una responsabilità (amministrativa/gestionale?) sui *balnea* siracusani, così come il *curator* verso le meretrici⁷³. Che le terme, i *balnea* fossero anche luoghi di adescamento in cui era possibile, in alcuni casi, che si esercitasse il meretricio è esplicitamente documentato da Ulpiano. La sua testimonianza, seppur relativa ad alcune province dell'impero e ad un periodo assai lontano da quello dei fatti riportati nell'epistola oggetto di indagine, attesta la pratica secondo cui certi *balneatores* esercitavano lo sfruttamento della prostituzione servendosi del personale preposto alla custodia delle vesti della clientela⁷⁴. Non era inusuale l'attività meretricia negli esercizi destinati all'alloggio, alla ristorazione, al relax, giacché chi li gestiva utilizzava talora il personale lì impiegato anche per mansioni diverse da quelle "tradizionali". Si mimetizzava così dietro l'attività gestoria un vero e proprio sfruttamento della prostituzione. Un possibile esempio di tale prassi ci è fornito dalle Terme Suburbane di Pompei. Le pitture erotiche presenti nell'*apodyterium* delle Terme hanno indotto alcuni studiosi ad ipotizzare che in esse si svolgesse come attività accessoria il meretricio⁷⁵. La connessione tra i *balnea* e la prostituzione, dunque, non era certo inusuale.

A questo punto bisognerebbe chiedersi se il *praefectus* menzionato nell'epistola che ci occupa sia identificabile, come finora si è inteso, con il *praetor*, il governatore provinciale, o, piuttosto, con un funzionario preposto alla gestione dei *balnea* siracusani. Osterebbe a quest'ultima supposizione la qualifica di *eminentissimus filius* da parte di Onorio, che farebbe presumere una posizione sociale assai elevata, che mal si attaglia al ruolo di un ipotetico *praefectus balnei*. Non può escludersi, però, stante la tradizionale assimilazione postulata dai vari esegeti tra *praetor* e *praefectus*, che nella Sicilia di VII secolo tra i vari ambiti di controllo del governatore della provincia fosse compreso (eccezionalmente?) anche quello di una sorveglianza dei *balnea*.

Nel 630 d.C. a Siracusa, città ancora estremamente vivace nella dinamica economica, porto assai frequentato, nodo vitale del sistema

⁷³ Sulle terme di Dafne a Siracusa dove, secondo la testimonianza di Teofane (*Chron.* I, 535) fu ucciso Costante II cfr. CULTRERA 1954, 124-130.

⁷⁴ Ulp. *D.* 3, 2, 4, 2. DAUPHIN 1996, 47 ss.

⁷⁵ LA TORRE 1988, 75-102, spec. 78 e n. 29; GUZZO - SCARANO USSANI 2000, 17; SCARANO USSANI 2000, 255-263, spec. 258.



mediterraneo⁷⁶ – di lì a qualche anno Costante II l'avrebbe elevata a sua residenza – le attrattive sessuali e la numerosità di postriboli dovevano rappresentare un fatto quasi scontato, di cui le autorità ecclesiastiche non potevano che tollerare l'esistenza. È verisimile che si sia cercato di disciplinare in qualche modo nello spazio cittadino l'attività delle meretrici e a tal fine sia stato incaricato il *curator* della città. Il comportamento di quest'ultimo sarebbe però risultato invisibile alle donne e il vescovo ne avrebbe raccolto e sostenuto le lamentele. In fondo, con buona pace di papa Onorio, Pietro non avrebbe fatto altro che svolgere diligentemente il proprio ruolo, come "pastore e patrono"⁷⁷ della propria comunità. L'avrebbe compiuto però *incautius*. Solo questo, e non altro, il suo peccato⁷⁸.

Elena Caliri
Dipartimento di Civiltà antiche e moderne
Università degli Studi di Messina
Polo Universitario SS. Annunziata, 98168 Messina
elena.caliri@unime.it
on line dal 26.11.2022

⁷⁶ Da ultima ARCIFA 2016, 415-439. Nel *Catalogus Provinciarum Italiae*, descrizione geografica dell'Italia menzionata da Paolo Diacono (*HL* II, 20), la Sicilia viene menzionata con le sue *ditissime (sic) urbes, inter quas magna civitas est Siracusana* (MGH, *Scr. Rer. Lang. et Ital.* 188-189).

⁷⁷ DOVERE 2001, 25-41; PULIATTI 2007.

⁷⁸ Diversamente, le frizioni fra il papa e il vescovo sono state interpretate da ARENA 2020 in una prospettiva dottrinale, in relazione alla crisi monotelita.



Bibliografia

- ACCONCIA LONGO 1999
A. Acconcia Longo, *La Vita di Zosimo vescovo di Siracusa: un esempio di "agiografia storica"*, «RSBN» n.s. 36 (1999), 5-17.
- AGNELLO 1969
G. Agnello, *Palermo bizantina*, Amsterdam 1969.
- ARCARIA 2016
F. Arcaria, *La Sicilia nelle fonti giuridiche romane tra realtà "insulare" e finzione "continentale"*, in C. Giuffrida - M. Cassia (a cura di), *Silenziose rivoluzioni. La Sicilia dalla tarda antichità al primo medioevo*, Catania 2016, 3-41.
- ARCIFA 2016
L. Arcifa, *Per un nuovo approccio allo studio delle città siciliane nell'altomedioevo: Catania e Siracusa tra VIII e IX secolo*, in C. Giuffrida - M. Cassia (a cura di), *Silenziose rivoluzioni. La Sicilia dalla tarda antichità al primo medioevo*, Catania 2016, 415-439.
- ARENA 2020
G. Arena, *Il papa, il vescovo e le meretrici: un postribolo pubblico a Siracusa in età protobizantina?*, «Historikà» 10 (2020), 187-201.
- ARENA 2022
G. Arena, *Expelling the pimps and sheltering the harlots: Justinian and Theodora against prostitution*, in M. Cassia - G. Arena (a cura di), *Res et verba. Scritti in onore di Claudia Giuffrida*, Milano 2022, 422-437.
- BADEWIEN 1980:
J. Badewien, *Geschichtstheologie und Sozialkritik im Werk Salvians von Marseille*, Göttingen 1980.
- BALDINI-SFAMENI 2018
I. Baldini - C. Sfameni (a cura di), *Abitare nel Mediterraneo tardoantico*, Atti del II Convegno Internazionale del Centro Interuniversitario di Studi sull'edilizia abitativa tardoantica nel Mediterraneo (CISEM), Bari 2018.
- BEAUCAMP 1990
J. Beaucamp, *Le statut de la femme à Byzance (4^e -7^e siècle)*, Paris 1990.
- BONINI 1987
Bonini R., *Studi sull'età giustiniana*, Rimini 1987.
- BORRI 2005
F. Borri, *Duces e magistri militum nell'Italia esarcale (VI-VIII secolo)*, «Reti Medievali» 6 (2005/2), 1-46.
- BORSARI 1954
S. Borsari, *L'amministrazione del tema di Sicilia*, «RSI» 66 (1954), 133-158.
- BROWN 1971
P. Brown, *The Rise and the Function of the Holy Man in Late Antiquity*, «JRS» 61 (1971), 81-101.
- BROWN 1988
P. Brown, *The Body and Society. Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity*, New York 1988.
- BROWN 1984
T.S. Brown, *Gentlemen and Officers. Imperial Administration and Aristocratic Power in Byzantine Italy AD 554-800*, Roma 1984.
- BURGARELLA 1988
F. Burgarella, *Bisanzio in Sicilia e nell'Italia meridionale: i riflessi politici*, in A. Guillou - F.



- Burgarella (a cura di), *L'Italia bizantina dall'esarcato di Ravenna al tema di Sicilia*, Torino 1988, 251-346.
- BURGARELLA 1999
- F. Burgarella, *Sicilia e Calabria fra tarda antichità e alto medioevo*, in R. Barcellona - S. Pricoco (a cura di), *La Sicilia nella tarda antichità e nell'alto medioevo: Religione e società*, Soveria Mannelli 1999, 9-32.
- CAIETANUS 1657
- O. Caietanus, *Vitae Sanctorum Siculorum*, I-II, Panormi 1657.
- CALIRI 1997 a
- E. Caliri, *Società ed economia della Sicilia di VI secolo attraverso il Registrum Epistularum di Gregorio Magno*, Messina 1997.
- CALIRI 1997 b
- E. Caliri, *Vescovi siciliani sotto il pontificato di Gregorio Magno*, in Ead., *Per la storia della Sicilia nell'età di Gregorio Magno*, Messina 1997, 53-86.
- CALIRI 2005
- E. Caliri, *Agiografia e istituzioni: Il caso siciliano*, «Salesianum» 67 (2005), 925-948.
- CALIRI 2006-2007
- E. Caliri, *Il primo comes patrimonii in Occidente e le norme scriniocratiche romane*, «Koinonia» 30-31 (2006-2007), 241-259.
- CALIRI 2020 a
- E. Caliri, *Frammenti di vita cittadina nella Sicilia di VI secolo*, «MediterrAnt» 23 (2020), 189-215.
- CALIRI 2020 b
- E. Caliri, *Meretrici e viri molles nell'Africa vandala: Salviano e il presunto rigorismo di Genserico*, «BStudLat» 50, 2 (2020), 538-559.
- CALIRI cds
- E. Caliri, *Isti castas fecere meretrices: I Vandali e la prostituzione femminile nell'Occidente tardoantico*, in Atti del XLIII Coloquio de G.I.R.E.A., Malaga 20-aprile 2022.
- CARUSO 1991
- S. Caruso, *La Sicilia nelle fonti storiografiche bizantine*, in S. Pricoco - F. Rizzo Nervo - T. Sardella (a cura di), *Sicilia e Italia suburbicaria tra IV e VIII secolo*, Soveria Mannelli 1991, 99-128.
- CARUSO 2001-2002
- S. Caruso, *Uno sguardo da Bisanzio*, «Kokalos» 47-48 (2001-2002), ma (2008), 169-185.
- CHASTAGNOL 1993
- A. Chastagnol, *L'impôt des proxènetes*, in Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana 9, Perugia 1993, 429-437.
- CLARK 1994
- G. Clark, *Women in Late Antiquity. Pagan and Christian Life-Styles*, Oxford 1994.
- CLELAND 1970
- D.J. Cleland, *Salvian and the Vandals*, Studia Patristica X, Berlin 1970, 270-274.
- CONGIU - MODEO - ARNONE 2010
- M. Congiu - S. Modeo - M. Arnone (a cura di), *La Sicilia bizantina. Storia, città e territorio*, Caltanissetta 2010.
- CRACCO RUGGINI 1980
- L. Cracco Ruggini, *La Sicilia fra Roma e Bisanzio*, in *Storia della Sicilia* (dir. A. Romeo), III, Napoli 1980, 3-96.



CRACCO RUGGINI 1982

L. Cracco Ruggini, *Tra la Sicilia e i Bruzii: patrimoni, potere politico e assetto amministrativo nell'età di Gregorio Magno*, in *Miscellanea di Studi Storici*, II, Arcavacada di Rende 1982, 59-77.

CRACCO RUGGINI 1997-1998

L. Cracco Ruggini, *La Sicilia tardoantica e l'Oriente mediterraneo*, «Kokalos» 43-44 (1997-1998), I 1, 243-370.

CULTRERA 1954

Cultrera G., *Siracusa, il bagno di Dafne*, «NS» 8, 1954, 124-130.

DAUPHINE 1998

C. Dauphine, *Bordels et filles de joie: la prostitution en Palestine byzantine*, in ΕΥΨΥΧΙΑ. Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler, Paris 1998, 193-210.

DELMAIRE 1989

R. Delmaire, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium imperial et son administration*, Rome 1989.

DIEHL 1896

C. Diehl, *L'origine du régime des thèmes dans l'Empire byzantine*, in *Études d'histoire du moyen-âge dédiées à G. Monod*, Paris 1896, 47-60.

DOVERE 2001

E. Dovere, "Auctoritas" episcopale e pubbliche funzioni (secc. IV-VI), in «Studi sull'Oriente Cristiano» 5 (2001), 25-41.

DURLIAT 1996

J. Durliat, *Évêque et administration municipale au VII^e siècle*, in C. Lepelley (éd.), *La fin de la cité antique et le début de la cité médiévale de la fin du III^e siècle à l'avènement de Charlemagne*, Bari 1996, 273-286.

DURLIAT 1997

J. Durliat, *Dominium et puissance sociale des papes au VII^{ème} siècle*, in E. Magnou-Nortier (éd.), *Aux sources de la gestion publique. Tome III. Hommes de Pouvoir. Ressources et lieux de Pouvoir (V^e-XIII^e siècles)*, Lille 1997, 13-50.

FAYER 2013

C. Fayer, *La prostituzione femminile nell'antica Roma*, Roma 2013.

FEISSEL 1987

G. Dagron - D. Feissel, *Inscriptions de Cilicie*, Paris 1987.

GELZER 1899

H. Gelzer, *Die Genesis der byzantinischen Themenverfassung*, Leipzig 1899.

GENTILE 2016

R. Gentile, *La Sicilia tra Roma e Costantinopoli (secoli VI-VII)*, in C. Giuffrida - M. Cassia (a cura di), *Silenziose rivoluzioni. La Sicilia dalla Tarda Antichità al primo Medioevo*, Catania 2016, 161-189.

GIUNTA 1978-1979

F. Giunta, *Caratteri della civiltà bizantina in Sicilia*, «ASS» n.s. 5 (1978-1979), 101-114.

GUILLOU 1975-1976

A. Guillou, *La Sicilia bizantina. Un bilancio delle ricerche attuali*, «ASS» n.s. 4 (1975-1976), 45-89.

GUZZO - SCARANO USSANI 2000

P.G. Guzzo - V. Scarano Ussani, *Veneris figurae. Immagini di prostituzione e sfruttamento a Pompei*, Napoli 2000.

HARPER 2013

K. Harper, *From Shame to Sin. The Christian Transformation of Sexual Morality in Late Antiquity*, Cambridge (Mass.) 2013.



HOLM 1896-1901

A. Holm, *Storia della Sicilia nell'antichità*, tr. it. di G.B. Dal Lago, V. Graziadei, G. Kirner, Torino 1896-1901, rist. anast. Bologna 1965.

JASPER - FUHRMANN 2001

D. Jasper - H. Fuhrmann, *Papal Letters in the Early Middle Ages*, Washington 2001.

KARRAS 1996

R.M. Karras, *Common Women. Prostitution and Sexuality in Medieval England*, Oxford 1996.

Kelly 2000

H.A. Kelly, *Bishop, Prioress, and Bawd in the Stews of Southwark*, «Speculum» 75 (2000), 342-388.

KING 1980

P.D. King, *King Chindasvind and the first territorial law-code of the Visigothic kingdom*, in E. James (Hrsg.), *Visigothic Spain: new approaches*, Oxford 1980, 131-157.

KISLINGER 1994

E. Kislinger, *Zwischen Vandalen, Goten und Byzantinern: Sizilien im 5. Und frühen 6. Jahrhundert*, «Byzantina et Slavica Cracoviensia» 2 (1994), 31-51.

Kislinger 2002

E. Kislinger, *Archeologia e storia; ricostruire insieme la Sicilia bizantina*, in R.M. Bonacasa Carra (a cura di), *Byzantino-Sicula 4*, Atti del I Congresso Internazionale di Archeologia della Sicilia bizantina, Palermo 2002, 89-104.

LA TORRE 1988

G.F. La Torre, *Gli impianti commerciali e artigianali nel tessuto urbano di Pompei*, in *Pompei. L'informatica al servizio di una città antica*, Roma 1988, 75-102.

LANIADO 2002

A. Laniado, *Recherches sur les notables municipaux dans l'Empire protobyzantin*, Paris 2002.

LANIADO 2018

A. Laniado, *L'empereur, la prostitution et le proxénétisme. Droit romain et morale chrétienne à Byzance*, in S. Destephen - B. Dumézil - H. Inglebert (Eds.), *Le prince chrétien de Constantin aux royautés barbares (IV^e-VIII^e siècle)*, Paris 2018, 49-97.

LAURENT 1966

V. Laurent, *Une source peu étudiée de l'histoire de la Sicile au Haut Moyen Age: la sigillographie byzantine*, in *Byzantino-Sicula*, Istituto Sic. di Studi Bizantini e Neellenici, Quad. 2, Palermo 1966, 22-50.

LEISER 2017

G. Leiser, *Prostitution in the Eastern Mediterranean World. The Economics of Sex in the Late Antique and Medieval Middle East*, London-New York 2017.

LICANDRO 2020

O. Licandro, *Domnus ancillae suae. Una dedica da Pompei: la condizione della schiava tra affectio e meretricium*, in M.J. Bravo Bosch (a cura di), *Feminización y Justicia*, Valencia 2020, 80-118.

LIEBESCHUETZ 2003

W. Liebeschuetz, *Gens into regnum: the Vandals*, in H.-W. Goetz - J. Jarnut - W. Pohl (eds.), *Regna and Gentes. The Relationship between Late Antiquity and Early medieval Peoples and Kingdoms in the Transformation of the Roman World*, Boston-Leiden 2003, 55-83.

MANGANARO 2003-2004

G. Manganaro, *Sigilli diplomatici bizantini in Sicilia*, «JNG» 43-44 (2003-2004), 73-90.

MANNINO 1984

V. Mannino, *Ricerche sul "defensor civitatis"*, Milano 1984.



MATTIANGELI 2011

D. Mattiangeli, *The Legal Aspects of the Personality of 'leno'*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato* (on-line) 4.

MAZZA 1986

M. Mazza, *La Sicilia fra tardoantico e altomedioevo*, in C.D. Fonseca (a cura di), *La Sicilia rupestre nel contesto delle civiltà mediterranee*, Galatina 1986, 43- 82.

Mazza 1996

M. Mazza, *L'uso del passato: temi della politica in età giustiniana*, in E. Acquaro (a cura di), *Alle soglie della classicità: il Mediterraneo tra tradizione e innovazione: Studi in onore di Sabatino Moscati, I, Storia e culture*, Pisa-Roma 1996, 307-329.

MCGINN 1989

T.A.J. McGinn, *The Taxation of Roman prostitutes*, «*Helios*» 16 (1989), 79-110.

MCGINN 1990

T.A.J. McGinn, *Ne serva prostituatur. Restrictive covenants in the sale of slaves*, «*ZSS*» 10 (1990), 324-337.

MCGINN 1998

T.A.J. McGinn, *Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome*, New York-Oxford 1998.

MCGINN 2009

T.A.J. McGinn, *Late Antique Legislation on Prostitution. What Was the Point?*, in AA.VV., *Diritto ed economia in età tardoantica*, Salerno 2009, 91-125.

MEROTTO 2017

F.M. Merotto, *Il corpo mercificato. Per una rilettura del meretricium nel diritto romano*, in AA.VV., *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche* (a cura di L. Garofalo), II, Pisa 2017, 243-283.

MODÉLAN 2003

Y. Modéran, *Une guerre de religion: les deux églises d'Afrique à l'époque vandale*, «*AntTard*» 11 (2003), 21-44.

MOLINARI 2013

A. Molinari, *Sicily between the Fifth and Tenth century: villae, villages, towns and beyond. Stability, Expansion or Recession?*, in D. Michaelides - P. Pergola - E. Zanini (Eds.), *The Insular System of the Early Byzantine Mediterranean: Archaeology and History*, Oxford 2013, 97-114.

MOTTA 1988

D. Motta, *Politica dinastica e tensioni sociali nella Sicilia bizantina: da Costante II a Costantino IV*, «*MediterrAnt*» 1/2 (1988), 669-670.

MOTTA 2004

D. Motta, *Percorsi dell'agiografia. Società e cultura nella Sicilia tardoantica e bizantina*, Catania 2004.

NATHAN 2000

G.S. Nathan, *The Family in Late Antiquity. The Rise of Christianity and the Endurance of Tradition*, London-New York 2000.

NERI 1998

V. Neri, *I marginali nell'Occidente tardoantico. Poveri, "infames" e criminali nella nascente società cristiana*, Bari 1998.

NICHANIAN - PRIGENT 2003

M. Nichanian - V. Prigent, *Les stratèges de Sicile. De la naissance du thème au règne de Léon V*, «*REByz*» 61 (2003), 107-114.



OIKONOMIDES 1964

N. Oikonomidès, *Une liste arabe des stratèges byzantins du VII^e siècle et les origines du thème de Sicile*, «RSBN» n.s. 1 (1964), 127-130.

PAVAN 1980

E. Pavan, *Police des mœurs, société et politique à Venise à la fin du Moyen Age*, «RevHist» 2, (1980), 241-288.

PENNACCHIO 2011

C. Pennacchio, *Donne povere e povere donne. L'altra faccia della povertà da Ulpiano a Giustiniano*, in A. Maffi - L. Gagliardi (a cura di), *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, Sankt Augustin 2011, 90-127.

PRIGENT 2006 a

V. Prigent, *La Sicile byzantine (VI^e -X^e siècle)*, these de doctorat, Paris-La Sorbonne 2006.

PRIGENT 2006 b

Prigent V., *Le rôle des provinces d'Occident dans l'approvisionnement de Constantinople (618-717). Témoignages numismatique et sigillographique*, «MEFRA» 118, 2 (2006), 269-299.

PRIGENT 2010 a

Prigent V., *La Sicile byzantine, entre papes et empereurs (6^{ème}-8^{ème} siècle)*, in D. Engels - L. Geis - M. Kleu (Hrsg.), *Zwischen Ideal und Wirklichkeit: Herrschaft auf Sizilien von der Antike bis zum Spätmittelalter*, Wiesbaden 2010, 201-230.

PRIGENT 2010 b

V. Prigent, *La Sicile de Costant II: l'apport des sources sigillographiques*, in A. Nef - V. Prigent (Éd.), *La Sicile de Byzance à l'Islam*, Paris 2010, 157-187.

PULIATTI 2000

S. Puliatti, *Officium iudicis e certezza del diritto in età giustiniana*, in Id. - A. Sanguinetti (a cura di), *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'Impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro*, Milano 2000, I, 43-152.

PULIATTI 2001

S. Puliatti, 'Malum in immensum importune auctum'. *La disciplina del prossenitismo nelle fonti giuridiche romane*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, VI, Napoli 2001, 419-463.

PULIATTI 2003 a:

Puliatti S., *Lenocinii crimen*, in *Il diritto giustiniano fra tradizione classica e innovazione*, Torino 2003, 17-86.

PULIATTI 2003 b

S. Puliatti, *Quae ludibrio corporis sui quaestum faciunt. Condizione femminile, prostituzione e lenocinio nelle fonti giuridiche dal periodo classico all'età giustiniana*, in U. Criscuolo (a cura di), *Da Costantino a Teodosio il Grande. Cultura, società, diritto*, Napoli 2003, 31-83.

PULIATTI 2007

S. Puliatti, "Omnem facultatem damus sanctissimis episcopis". *Rapporti tra gerarchia ecclesiastica e gerarchia statale nella legislazione di Giustiniano*, in «Diritto@Storia» 2007, Quaderno n. 6 (on line).

RE 2000

M. Re, *La Vita di S. Zosimo vescovo di Siracusa: qualche osservazione*, «RSBN» n.s. 37 (2000), 29-42.

RIZZO 2008

R. Rizzo, *Papa Gregorio Magno e la nobiltà in Sicilia*, Palermo 2008.

RIZZO 2009

R. Rizzo, *Prosopografia siciliana nell'epistolario di Gregorio Magno*, Roma 2009.



RIZZONE 2012

V.G. Rizzone, *L'apporto dell'epigrafia, della sfragistica e dell'archeologia alla cronotassi dei vescovi di Siracusa*, in V. Messina - V. Lombino (a cura di), *Vescovi, Sicilia, Mediterraneo nella tarda antichità. Atti del I Convegno di Studi (Palermo, 29- 30 ottobre 2010)*, Caltanissetta-Roma 2012, 307-337.

RIZZONE 2019

V.G. Rizzone, *I vescovi di Siracusa tra VIII e IX secolo e la diffusione dell'Iconoclasmo in Sicilia: fonti documentarie e archeologiche*, in *Dialoghi con Bisanzio. Spazi di discussione, percorsi di ricerca*, Atti dell'VIII Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Studi Bizantini, Spoleto 2019, 925-942.

ROBERTO 2020

U. Roberto, *Il secolo dei Vandali. Storia di un'integrazione fallita*, Palermo 2020.

ROSSIAUD 1976

J. Rossiaud, *Prostitution, jeunesse et société dans les villes du Sud-Est au XV^e siècle*, «Annales ESC» 31, 2 (1976), 289-325.

ROSSIAUD 1988

J. Rossiaud, *La prostitution médiévale*, Paris 1988.

ROSSIAUD 2010

J. Rossiaud, *Amours vénales. La prostitution en Occident XII^e -XVI^e siècle*, Paris 2010.

ROUECHÉ 1979

C. Roueché, *A new inscription from Aphrodisias and the title πατήρ τῆς πόλεως*, «GRBS» 20 (1979), 173-185.

SAMI 2010

D. Sami, *Changing Beliefs: the Transition from Pagan to Christian Towns in Late Antique Sicily*, in Id. - G. Speed (Eds.), *Debating Urbanism within and beyond the walls A.D. 300-700*, Leicester 2010, 213-237.

SCARANO USSANI 2000

V. Scarano Ussani, *Il lenocinium del balneator*, «Ostraka» 9 (2000), 255-263.

SCARCELLA 1997

A.S. Scarcella, *La legislazione di Leone I*, Milano 1997.

SCHUSTER 1994

B. Schuster, *L'imaginaire de la prostitution et la société urbaine en Allemagne (XIII^e -XVI^e siècles)*, «Médiévales» 27 (1994), 75-93.

SICARI 1991

A. Sicari, *Prostituzione e tutela giuridica della schiava. Un problema di politica legislativa nell'impero romano*, Bari 1991.

SOLIDORO MARUOTTI 2014

L. Solidoro Maruotti, *La prostituzione femminile nel diritto imperiale*, in Ead., *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, II, Torino 2014, 3-81.

SPRUIT 1977

J.M. Spruit, *L'influence de Théodora sur la législation de Justinien*, «RIDA» 24 (1977), 389-421.

STEIN 1919

E. Stein, *Studien zur Geschichte des byzantinischen Reiches: vornehmlich unter den kaisern Justinus II u. Tiberius Constantinus*, Stuttgart 1919.

STEIN 1949

E. Stein, *Histoire du Bas Empire*, II. *De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien (476- 565)*, tr. fr. par J.-R. Palanque, Paris-Bruges 1949.



TABATA 2009

K. Tabata, *Città dell'Italia nel VI secolo d.C.*, Roma 2009.

TAMASSIA 1910

N. Tamassia, *La Novella giustiniana "De praetore Siciliae"*, in *Centenario dalla nascita di Michele Amari*, II, Palermo 1910, 304-331.

VALENTINI - ZUCCHETTI 1940

R. Valentini - G. Zucchetti, *Codice topografico della città di Roma*, I, Roma 1940.

VOCI 1989

P. Voci, *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, Padova 1989.

ZANINI 2013

E. Zanini et Alii, *The Insular System of the Early Byzantine Mediterranean. Archaeology and History*, Oxford 2013.



Abstract

Nel contributo si esamina l'epistola 14 di papa Onorio al vescovo siracusano Pietro, scritta nel 630, le cui informazioni possono rivelarsi particolarmente utili per meglio comprendere le risoluzioni assunte nei confronti del prossenitismo e della prostituzione nel mondo tardoantico e bizantino. Nella lettera in questione, il papa lamenta che il vescovo siracusano avrebbe sostenuto la richiesta di più di trecento prostitute, che si erano con lui recate dal prefetto per chiedere la destituzione del *curator* che era stato loro assegnato in precedenza. Non vi sono in letteratura altre testimonianze relative ad un *curator meretricum*, né sono noti postriboli gestiti dallo stato nella tarda antichità e nel mondo bizantino. Lo studio del documento è propedeutico ad una riflessione più ampia sul ruolo e sulle funzioni del vescovo nelle realtà cittadine della Sicilia bizantina e sul recepimento della legislazione giustiniana contro il lenocinio e lo sfruttamento delle prostitute.

Parole chiave: Sicilia, prostituzione, lenocinio, vescovo

This paper examines Pope Honorius' Epistle 14 to the Bishop of Syracuse Peter, written in 630, whose information may prove particularly useful in better understanding the resolutions adopted towards proxenitism and prostitution in the late antique and Byzantine world. In this letter, the pope complains that the Syracusan bishop allegedly supported the request for more than three hundred harlots, who had gone with him to the prefect to ask for the dismissal of the *curator* who had been assigned to them previously. There are no other accounts of a *curator meretricum* in the literature, nor are there known brothels managed by the state in late antiquity and in the byzantine world. The study of the document is preparatory to a wider reflection on the role and functions of the bishop in the cities of Byzantine Sicily and on the transposition of Justinian legislation to repress the phenomenon of panderism (*lenocinium*) and the exploitation of prostitutes.

Keywords: Sicily, Prostitution, Panderism, Bishop